

Causa C-296/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

7 maggio 2021

Giudice del rinvio:

Korkein hallinto-oikeus (Finlandia)

Data della decisione di rinvio:

26 aprile 2021

Ricorrente:

A

Altri intervenienti:

Helsingin poliisilaitos

Poliisihallitus

ORDINANZA NON DEFINITIVA DEL KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

Oggetto Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Ricorrente A, Helsinki

Altri intervenienti Helsingin poliisilaitos
Poliisihallitus

Decisione impugnata

N. 19/0507/4 dello Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) del 26 giugno 2019

Oggetto della controversia e fatti rilevanti

1. Nella causa pendente dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) si pone il problema dell'interpretazione della direttiva 91/477/CE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (in prosieguo, anche: la «direttiva armi») e degli articoli 3 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (in prosieguo, anche: il «regolamento sulla disattivazione»).

2. La causa verte sul trasferimento di armi da fuoco disattivate all'interno dell'Unione. Il ricorrente A trasferiva armi disattivate dall'Austria alla Finlandia e presentava alle autorità finlandesi un certificato di disattivazione rilasciato in Austria per dette armi il quale faceva riferimento alla direttiva armi e al regolamento sulla disattivazione. La polizia finlandese non riconosceva il certificato e procedeva a una nuova verifica della disattivazione, poiché il soggetto che aveva rilasciato il certificato non era un'autorità pubblica, come richiesto dalla disposizione di legge, né era inserito nell'elenco della Commissione citato nel regolamento sulla disattivazione. A produceva una dichiarazione resa dalle autorità austriache in merito al soggetto che aveva rilasciato il certificato. **[Or. 2]**

3. Nell'ambito della causa il Korkein hallinto-oikeus è chiamato a stabilire se il certificato di disattivazione per le armi trasferite dall'Austria alla Finlandia risponda all'articolo 3 del regolamento sulla disattivazione e se fosse stato necessario riconoscerlo, in Finlandia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulla disattivazione.

4. Il 17 ottobre 2017, A, titolare di un'attività commerciale specializzata nella vendita di reperti storici militari da collezione, trasferiva dall'Austria alla Finlandia tre fucili d'assalto che dichiarava essere stati disattivati. A presentava i fucili d'assalto e i relativi certificati di disattivazione, rilasciati dalla società B e recanti la data del 9 ottobre 2017, alla Helsingin poliisilaitos (autorità di polizia di Helsinki) a norma dell'articolo 112 a dell'Ampuma-aselaki (legge sulle armi da fuoco) in data 24 ottobre 2017 e, nuovamente, su richiesta della polizia, il 23 novembre 2017.

5. Il 15 febbraio 2018 la *Helsingin poliisilaitos* emanava, ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 2, della legge sulle armi da fuoco, la decisione n. 2018/8575 relativa al sequestro delle armi. L'autorità di polizia riteneva che la disattivazione dei fucili d'assalto non soddisfacesse i requisiti tecnici di una disattivazione delle armi da

fuoco ai sensi dell'allegato I del regolamento sulla disattivazione (UE) 2015/2403 nei seguenti punti: 1) non sarebbe stato impedito un eventuale smontaggio delle armi e del sistema di fissaggio; 2) il meccanismo del grilletto delle armi non sarebbe stato saldato al telaio. Il cane sarebbe stato saldato con il dente di arresto del percussore, il che non impedirebbe né un movimento del grilletto, né la rimozione di parti del meccanismo di scatto dalle armi; 3) nella canna delle armi sarebbero stati praticati solo cinque fori del diametro dell'anima invece dei sei richiesti nel regolamento; 4) tutte le saldature sarebbero state realizzate mediante saldatura MIG utilizzando del normale acciaio, mentre il regolamento imponeva il ricorso alla saldatura TIG e l'utilizzo di acciaio inossidabile del tipo ER 316L. L'autorità di polizia riteneva quindi che le armi dovessero essere considerate quali armi da fuoco soggette ad autorizzazione ai sensi della legge sulle suddette armi. Posto che A non disponeva di alcuna autorizzazione per il possesso delle armi da fuoco di cui trattasi, si sarebbe reso necessario sottoporre le armi a sequestro.

6. A impugnava la decisione dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki). L'impugnazione verteva essenzialmente sul fatto che la polizia finlandese non avrebbe potuto verificare la disattivazione delle armi poiché non si sarebbe trattato di una disattivazione di armi in Finlandia, ma del trasferimento, verso il paese medesimo, di armi disattivate. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulla disattivazione, la polizia avrebbe dovuto riconoscere il certificato di disattivazione rilasciato dall'organismo di verifica indicato dall'Austria, la società B. A presentava inoltre documentazione attestante che la disattivazione delle armi avrebbe soddisfatto i requisiti tecnici di una disattivazione delle armi da fuoco ai sensi dell'allegato I del regolamento sulla disattivazione (UE) 2015/2403.

7. La *Helsingin poliisilaitos* e la *Poliisihallitus* (Direzione di polizia) presentavano delle osservazioni dinanzi al Tribunale amministrativo di Helsinki. Nelle proprie osservazioni la *Poliisihallitus* affermava, in particolare, che le armi non potevano essere considerate come disattivate, non soltanto a causa dell'inadeguata disattivazione, ma anche in ragione del fatto che [Or. 3] la società B, che avrebbe rilasciato il certificato di disattivazione, non sarebbe un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla disattivazione e non sarebbe inserita nell'elenco della Commissione citato nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento de quo. Dall'elenco della Commissione emergerebbe che l'Austria avrebbe designato, quale organismo di verifica, l'*Innenministerium* (Ministero dell'Interno austriaco).

8. A depositava una replica dinanzi al Helsingin hallinto-oikeus. Egli produceva, in particolare, la corrispondenza e-mail intercorsa con il Verteidigungs- und Sportministerium (Ministero della Difesa e dello Sport austriaco) in cui quest'ultimo confermava che la società B era un organismo di verifica designato dall'Austria a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla disattivazione. L'Austria avrebbe designato complessivamente 16 organismi di verifica ai sensi della disposizione succitata.

9. Con decisione del 26 giugno 2019 lo *Helsingin hallinto-oikeus* respingeva l'impugnazione proposta da A. Considerato che, a norma dell'articolo 3 del regolamento sulla disattivazione, gli Stati membri sarebbero tenuti a designare le autorità pubbliche competenti (organismi di verifica) che sarebbero inserite in un elenco pubblicato dalla Commissione sul proprio sito Internet e che, ai sensi dell'articolo 8 di detto regolamento, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione anche tutte le misure che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento, il giudice riteneva, nella motivazione della propria decisione, che potesse essere considerato come certificato ai sensi del regolamento de quo, in linea di principio, solo un certificato di disattivazione rilasciato da un organismo di verifica inserito nell'elenco redatto dalla Commissione. Di conseguenza, un'autorità pubblica nazionale dovrebbe accettare unicamente un certificato di disattivazione rilasciato da un organismo di verifica inserito in detto elenco. Posto che B, società che avrebbe rilasciato il certificato di disattivazione, non sarebbe stata designata quale organismo di verifica austriaco sul sito Internet della Commissione, i certificati di disattivazione presentati da A non avrebbero soddisfatto le prescrizioni previste dal regolamento sulla disattivazione e le autorità di polizia sarebbero state altresì legittimate a sottoporre le armi a un controllo tecnico. Inoltre, alla luce dei fatti come accertati nel merito, il Tribunale amministrativo riteneva che le armi introdotte da A non soddisfacessero le disposizioni tecniche in materia di disattivazione contenute del regolamento sulla disattivazione. Le autorità di polizia sarebbero state quindi legittimate a trattare le armi come armi da fuoco soggette ad autorizzazione. Non essendo A in possesso di detta autorizzazione, le autorità di polizia avrebbero legittimamente sottoposto le armi a sequestro a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, della legge sulle armi da fuoco.

10. A chiedeva dinanzi al Korkein hallinto-oikeus di dichiarare l'ammissibilità dell'impugnazione avverso la decisione del Tribunale amministrativo e chiedeva la revoca delle decisioni dell'autorità di polizia e del Tribunale amministrativo. A produceva, in particolare, una e-mail del Ministero dell'Interno austriaco dell'11 marzo 2020 in base alla quale il Ministero della Difesa austriaco autorizzava, a norma delle disposizioni di legge di detto paese, l'operatore commerciale a

controllare la disattivazione di armi da fuoco classificabili come militare e di armi da fuoco destinate ad usi civili del Ministero degli Interni austriaco. **[Or. 4]**

11. La *Helsingin poliisilaitos* e la *Poliisihallitus* presentavano delle osservazioni nel merito. La *Poliisihallitus* sottolineava la necessità, per il *Korkein hallinto-oikeus*, di ottenere una pronuncia pregiudiziale, dal momento che il numero di controlli su armi disattivate sarebbe in aumento e in Finlandia arriverebbero anche armi disattivate esaminate dalle autorità pubbliche di altri paesi.

12. A presentava una replica al riguardo.

Disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

Direttiva 91/477

13. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (rettifica GU L 299 del 30 ottobre 1991, pag. 50), nella versione modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva ovvero siano state disattivate.

14. L'allegato I alla direttiva così dispone:

«(...)

III Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione,

a) sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione;

b) (...)

c) (...)

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, delle misure di disattivazione di cui alla lettera a), al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da

fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva, pubblica orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili». [Or. 5]

Regolamento sulla disattivazione (UE) 2015/2403

15. L'articolo 3 («Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco»), paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili, stabilisce quanto segue:

«1. Gli Stati membri designano un'autorità competente per verificare che la disattivazione dell'arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I ("l'organismo di verifica").

(...)

3. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di verifica designati dagli Stati membri, comprese informazioni dettagliate sugli stessi, il simbolo di ogni organismo nonché informazioni di contatto.

4. Se la disattivazione dell'arma da fuoco è stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, l'organismo di verifica rilascia al proprietario dell'arma da fuoco un certificato di disattivazione redatto secondo il modello di cui all'allegato III. Tutte le informazioni contenute nel certificato di disattivazione sono fornite sia nella lingua dello Stato membro in cui è stato rilasciato, sia in inglese.

(...))».

16. L'articolo 7 del regolamento sulla disattivazione, recante il titolo «Trasferimento di armi da fuoco disattivate all'interno dell'Unione» così dispone:

«1. Le armi da fuoco disattivate possono essere trasferite unicamente in un altro Stato membro, a condizione che rechino il marchio unico comune e siano accompagnate da un certificato di disattivazione a norma del presente regolamento.

2. Gli Stati membri riconoscono i certificati di disattivazione rilasciati da un altro Stato membro se questi soddisfano le prescrizioni

di cui al presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri che hanno introdotto misure supplementari in conformità dell'articolo 6 possono chiedere la prova che le armi da fuoco disattivate che devono essere trasferite nel loro territorio siano conformi a tali misure supplementari».

17. A norma dell'articolo 8 del regolamento sulla disattivazione, gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento, come pure le misure supplementari introdotte a norma dell'articolo 6 [Or. 6]. A tale scopo, gli Stati membri applicano le procedure di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

18. Sia la direttiva 91/477, che il regolamento sulla disattivazione 2015/2403 sono stati successivamente modificati, ma le versioni come sopra specificate trovano applicazione al procedimento principale qui in esame.

Disposizioni nazionali

19. A norma dell'articolo 112a («Trasferimento e importazione di armi da fuoco disattivate in Finlandia») dell'Ampuma-aselaki (1/1998¹, legge sulle armi da fuoco n. 1/1998) chiunque trasferisca o importi un'arma da fuoco disattivata in Finlandia deve presentare, entro 30 giorni dal trasferimento o dall'importazione, l'arma da fuoco ad un'autorità di polizia o alla direzione di polizia a fini di controllo.

20. In base all'articolo 112b («Disattivazione di armi da fuoco»), paragrafo 2, della legge sulle armi da fuoco, il regolamento sulla disattivazione contiene disposizioni sulle persone e sugli organismi autorizzati ad effettuare la disattivazione di armi da fuoco, sulle specifiche tecniche per la disattivazione di armi da fuoco, sulla marcatura, sulla verifica e sul controllo di armi da fuoco disattivate, sulla richiesta di assistenza per l'effettuazione di disattivazioni, sulle misure di disattivazione supplementari e sul trasferimento di armi da fuoco all'interno dell'Unione europea.

21. A norma dell'articolo 91 della legge sulle armi da fuoco, in caso di scadenza o revoca di una licenza per il commercio di armi o di una licenza di porto d'armi per uso privato, la polizia deve emanare un provvedimento con cui dispone il sequestro delle armi da fuoco, delle loro parti, delle cartucce e delle munizioni particolarmente pericolose se non sono state già consegnate a un soggetto titolare di regolare autorizzazione. La polizia deve emanare un provvedimento di

¹ <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980001>

sequestro anche quando il possessore di armi da fuoco o parti di armi non autorizzate, cartucce non autorizzate o munizioni particolarmente pericolose, denuncia di propria iniziativa un oggetto alla polizia e lo consegna ad essa in custodia. (...)

22. Né nella legge sulle armi da fuoco, né in altre disposizioni di legge nazionali si rinvengono norme su un'eventuale attuazione, nel territorio finlandese, di misure volte a integrare le specifiche tecniche illustrate nell'allegato I al regolamento sulla disattivazione [Or. 7]. Nel progetto di legge governativo vertente su una modifica della legge sulle armi da fuoco, HE 11/2016 vp², presentato in Parlamento in occasione dell'entrata in vigore del regolamento sulla disattivazione, si indica che le procedure di disattivazione in conformità del regolamento sulla disattivazione della Commissione possono essere considerate come sufficienti a garantire che le armi da fuoco disattivate e le parti di armi siano rese irreversibilmente inutilizzabili.

Sulla necessità della domanda di pronuncia pregiudiziale

23. Il Korkein hallinto-oikeus si chiede se il certificato di disattivazione relativo alle armi trasferite dall'Austria in Finlandia, rilasciato in Austria e prodotto nell'ambito della causa, risponda all'articolo 3 del regolamento sulla disattivazione e se le autorità finlandesi fossero tenute a riconoscerlo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di cui trattasi, benché l'organismo di verifica che aveva rilasciato il certificato de quo - che evidentemente non era un'autorità pubblica, ma una società sotto forma di società a responsabilità limitata - non fosse indicato nell'elenco³ della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento nella versione all'epoca pubblicata. All'atto della redazione della domanda di pronuncia pregiudiziale l'elenco non era accessibile sul sito Internet della Commissione. La Direzione generale della Commissione per la Migrazione e gli affari interni (GD Home) comunicava al Korkein hallinto-oikeus attraverso il centro di contatto Europe-Direct che l'elenco sarebbe attualmente oggetto di verifica. La versione aggiornata sarebbe disponibile entro fine 2021.

24. Dal punto di vista sopra illustrato, le disposizioni di diritto dell'Unione non sono né univoche, né complete. Nel caso di specie si ha l'impressione che le autorità austriache e quelle finlandesi abbiano

² <https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160011>

³ List of entities authorised by EU Member States to verify deactivation of firearms – Document date: 10/05/2016 – Created by GROW.DDG3.I.3 – Publication date: 13/01/2017. (Versione in lingua italiana non disponibile), https://ec.europa.eu/growth/sectors/firearms/additional-legal-acts_en, visionata nel novembre 2020.

valutato le disposizioni del diritto dell'Unione in maniera diversa per quanto attiene alla rilevanza giuridica dell'elenco della Commissione. Le autorità austriache hanno sostenuto che l'Austria avrebbe designato la società B quale organismo di verifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla disattivazione. Per contro, la polizia finlandese stabiliva che l'organismo di verifica che aveva rilasciato in Austria il certificato di disattivazione non era indicato nell'elenco ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento sulla disattivazione e, per tale ragione, non riconosceva il certificato, provvedendo invece a controllare la disattivazione delle armi.

25. La polizia finlandese e la società B hanno valutato in modo differente la regolarità della disattivazione. Nel corso del proprio controllo, la polizia finlandese ha riscontrato numerose carenze nella disattivazione delle armi decidendo di classificare le stesse, presentate come disattivate, come armi da fuoco soggette ad autorizzazione. Nel corso del controllo da essa effettuato, la società B ha autorizzato la disattivazione delle armi. **[Or. 8]**

26. Nelle norme del diritto dell'Unione si rinvengono diversi casi in cui viene fatto riferimento a un elenco redatto e pubblicato dalla Commissione e composto da soggetti indicati dagli Stati membri. Il fondamento della redazione di questi elenchi, il processo decisionale della Commissione ad essi collegato, gli effetti giuridici connessi a un inserimento nell'elenco e altre disposizioni, variano di volta in volta.

27. In particolare, all'interno delle disposizioni di diritto dell'Unione si rinvengono, in molti ambiti, norme relative all'introduzione di meccanismi di riconoscimento reciproco, nelle quali si rimanda ad elenchi pubblicati dalla Commissione. Così, ad esempio, nei meccanismi di valutazione della conformità alle marcature CE, le valutazioni possono essere compiute ancora unicamente da organismi notificati secondo una rigorosa procedura di notifica e inseriti dalla Commissione in un elenco accessibile al pubblico che essa provvede ad aggiornare (si vedano, ad esempio, le norme sulla messa a disposizione sul mercato di dispositivi di protezione individuale⁴, di attrezzature a pressione⁵, di recipienti a pressione⁶ o di

⁴ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

⁵ Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

⁶ Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.

apparecchiature radio ⁷). Parimenti, la direttiva 1999/2/CE prevede ad esempio per gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, che gli alimenti possano essere trattati con radiazioni soltanto in impianti riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione di cui la Commissione pubblica un elenco. Analogamente, ad esempio, il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, ha stabilito che i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in un altro Stato membro sono riconosciuti nel primo Stato membro ai fini dell'autenticazione transfrontaliera di tale servizio online se i mezzi di identificazione elettronica sono rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9. Si può anche ricordare la presenza di regole oltremodo dettagliate in relazione a una cosiddetta «lista nera» di vettori aerei, oggetto del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) 474/2006, modificato quest'ultimo in più occasioni ⁸. **[Or. 9]**

28. La direttiva armi e il regolamento sulla disattivazione sono evidentemente volte ad istituire un meccanismo di riconoscimento reciproco. Tuttavia, questo meccanismo difetta di chiarezza. Lo status giuridico dell'elenco pubblicato dalla Commissione non è chiaro e dalla disciplina non si comprende se la Commissione provveda a verificare se l'organismo notificato in uno Stato membro rispetti i requisiti del regolamento, se adotti una decisione esplicita in merito all'inserimento di un organismo designato da uno Stato membro all'interno dell'elenco o se inserisca detto organismo automaticamente nell'elenco. Non è chiaro se l'eventuale mancato inserimento all'interno di detto elenco di un organismo di verifica designato in uno Stato membro vada imputato alla condotta dello Stato membro designante o della Commissione. Anche gli effetti giuridici dell'elenco pubblicato sul sito Internet della Commissione non sono chiari e non è possibile stabilire se detto elenco abbia natura di comunicazione

⁷ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.

⁸ V. (1) e, in particolare, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1992 della Commissione, del 2 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione.

(efficacia dichiarativa) o se solo con l'indicazione all'interno di esso venga acquisito lo status di organismo ai sensi del regolamento sulla disattivazione, la cui decisione - adottata in base alle disposizioni pertinenti dell'Unione - deve essere riconosciuta anche negli altri Stati membri dell'Unione (efficacia costitutiva). Inoltre, il regolamento sulla disattivazione non disciplina l'aggiornamento dell'elenco. Al momento della redazione della domanda di pronuncia pregiudiziale l'elenco non era nemmeno disponibile.

29. Il difetto di chiarezza dal punto di vista interpretativo non costituisce un problema solo per le autorità e i giudici nazionali, ma anche per gli operatori economici che trasferiscono armi da fuoco disattivate all'interno degli Stati membri. Dal punto di vista di un operatore economico viene a crearsi un'inaccettabile situazione di incertezza se, a fronte della conferma fornitagli dall'autorità di uno Stato membro che il certificato di disattivazione è stato rilasciato da un organismo di verifica designato da detto Stato membro, in un altro Stato membro detto stesso certificato non viene riconosciuto in quanto l'organismo di verifica non è inserito nell'elenco della Commissione. Se gli organismi di verifica dei diversi Stati membri interpretano in maniera differente standard di disattivazione concordati congiuntamente, valutando così in maniera discordante la conformità delle misure di disattivazione con il regolamento, si perviene a una situazione del tutto insoddisfacente. Il mercato interno non è in grado di funzionare se la sua prassi non è unitaria.

30. Inoltre, una situazione di incertezza può compromettere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione nel territorio di quest'ultima. In base alle informazioni acquisite nell'ambito della causa, l'applicazione uniforme sembra peraltro essere già a rischio, poiché il regolamento sulla disattivazione è stato applicato diversamente dalle autorità in Austria e in Finlandia. Questa situazione è particolarmente insoddisfacente in quanto si tratta di un regolamento emanato da un'istituzione dell'Unione che, a norma dell'articolo 288 TFUE, ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Un regolamento dell'Unione direttamente applicabile dovrebbe essere redatto con estrema attenzione e pensato, nel contenuto, con cura, in particolare se gli Stati membri non hanno competenza per integrarlo o precisarlo. **[Or. 10]**

31. Inoltre, nella direttiva armi e nel regolamento sulla disattivazione non è indicato in termini univoci se un certificato possa essere rilasciato anche da soggetti diversi da un'autorità pubblica. In base alle informazioni ottenute dalle autorità austriache, presentate dal ricorrente, la società che ha rilasciato il certificato di disattivazione, costituita sotto forma di S.r.l., è uno dei numerosi organismi di verifica

designati dalle autorità austriache per questo compito. Detta società, al pari delle altre, non è indicata nell'elenco della Commissione pubblicato in passato sulla pagina Internet di quest'ultima come organismo di verifica designato dall'Austria.

32. In questa fase del procedimento, il Korkein hallinto-oikeus ritiene più fondata un'interpretazione secondo cui gli Stati membri sono tenuti a riconoscere un certificato di disattivazione rilasciato da un organismo di verifica designato da un altro Stato membro solo quando detto organismo è inserito nell'elenco della Commissione. Il Korkein hallinto-oikeus ritiene che ci si discosterebbe dai modelli di azione indicati nelle disposizioni di diritto dell'Unione che ho sopra meglio illustrato e che, nell'ottica di un riconoscimento reciproco, sarebbe altresì problematico non poter individuare in maniera univoca un organismo di verifica designato sulla base dell'elenco della Commissione di cui al regolamento sulla disattivazione.

Questioni pregiudiziali

33. Il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale:

- 1) In caso di un trasferimento di armi da fuoco disattivate all'interno dell'Unione e tenuto conto delle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (91/477/CEE), nella versione modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento:
 - a) se un organismo di verifica, confermato da un'autorità nazionale, che abbia rilasciato un certificato di disattivazione, possa essere considerato quale organismo ai sensi della direttiva armi e degli articoli 3 e 7 del regolamento sulla disattivazione pur non essendo indicato nell'elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, ove varie autorità di detto Stato membro abbiano comunicato al soggetto che ha trasferito le armi che l'organismo di verifica che ha rilasciato il certificato, operante sotto forma di S.r.l., sia autorizzato a farlo a norma del regolamento, e

- b) se, in luogo dell'iscrizione **[Or. 11]** nell'elenco pubblicato sulla pagina Internet della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, possa essere parimenti prodotta - per un organismo di verifica designato da uno Stato membro ai fini della disattivazione di armi - una prova diversa ottenuta dalle autorità nazionali, cosicché un certificato di disattivazione rilasciato da detto organismo di verifica soddisfa i requisiti previsti nel regolamento ai fini del riconoscimento in uno Stato membro del certificato di disattivazione rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento.

(...) (omissis)

(...) (omissis) **[Or. 12]**

(...) (omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO